

TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE VI CIVILE

Il G.E.,

letti gli atti della procedura esecutiva iscritta al n. 1846/2020 Rg. Es. promossa dalla

. nei confronti di o e sciogliendo la riserva  
assunta all'udienza odierna;

rilevato che il debitore esecutato si è costituito nella presente procedura chiedendo *“disporsi la chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi e per effetto di cui all'art. 164 bis delle disp. att. al codice di procedura civile in quanto è inverosimile ed assolutamente impossibile conseguire un ragionevole soddisfacente recupero del credito data la enorme pretesa precettata e l'insignificante valore del compendio pignorato (assegno sociale)”*;

rilevato che, in via subordinata, nel verbale odierno, ha chiesto disporsi la sospensione dell'esecuzione, domanda originariamente non formulata in comparsa;

rilevato che, in seno alla comparsa, il debitore deduce l'esistenza di altre tre procedure esecutive in suo danno, due delle quali aventi ad oggetto beni immobili ed una delle quali avente ad oggetto beni mobili;

rilevato che, ad oggi, la creditrice nulla ha ricavato dalle esecuzioni intraprese e che, comunque, in pendenza di più procedure di tipologie diverse, l'art. 483 c.p.c. prevede che l'eventuale ricorso per fare valere il cumulo dei mezzi di espropriazione vada rivolto al Giudice dell'esecuzione immobiliare;

rilevato che è dubbia l'applicazione dell'art. 164 disp.att. c.p.c. (*“Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”*) alle espropriazione presso terzi e ciò sia perché il testo della norma si riferisce alla *“liquidazione del bene”* e al *“valore di realizzo”*, concetti incompatibili con l'espropriazione presso terzi avente ad oggetto, nella specie, dei crediti, sia perché detta disposizione appare confliggere con l'art. 553 c.p.c. (secondo cui *“Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di*



*cose mobili*”) che impone al Giudice dell’esecuzione di procedere all’assegnazione di quanto è stato oggetto di dichiarazione positiva da parte del terzo pignorato, anche se l’importo del credito è modesto e anche se, trattandosi di crediti futuri, il realizzo è incerto nel tempo e nel *quantum* (dipendendo, evidentemente, nel caso di specie dalla durata della vita del debitore);

rilevato che, nel caso di specie, l’importo di € 38,00 di cui alla dichiarazione dell’INPS, sebbene estremamente modesto, non può equipararsi ad una dichiarazione negativa, ragion per cui lo stesso deve essere assegnato alla creditrice; a ciò si aggiunga che, trattandosi di crediti futuri, non può determinarsi *a priori* quale sarà la somma complessivamente incassata dalla

rilevato, quanto alla richiesta di sospensione dell’esecuzione, che proprio il modestissimo importo pignorato esclude il *periculum in mora* (su cui nulla è dedotto), requisito necessario per l’adozione di un provvedimento cautelare;

rilevato, pertanto, che va rigettata la richiesta di sospensione e che possono essere compensate le spese della presente fase cautelare, stante la modesta attività difensiva svolta dalla creditrice;

rilevato che il pignoramento eseguito dalla creditrice precedente ha avuto, come oggetto, il trattamento pensionistico erogato al debitore dall’INPS;

rilevato che l’INPS ha correttamente calcolato la trattenuta in € 38,00 tenuto conto dei limiti di pignorabilità ai sensi dell’art. 545 c.p.c.;

rilevato che deve procedersi all’assegnazione delle somme pignorate e che il credito vantato dal creditore precedente ammonta ad € 660.836,58 così specificata in precetto: € 599.559,94= (di cui € 11.828,21= per interessi contrattuali, € 18,37= per interessi corrispettivi e € 6.741,75= per interessi di mora) in dipendenza del contratto di mutuo fondiario del 9/5/2007, in Notaio Dott. \_\_\_\_\_, al n 37636 di repertorio ed al n.

20540 di raccolta, registrato 11915/2007 e spedito in forma esecutiva il 1615/2007, e €, 61.276,64= (di cui € 1.179,29: per interessi contrattuali, € 11,29 per interessi corrispettivi e € 642,99 per interessi di mora) in dipendenza del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile del 18/1/2010 in Notaio Dott. \_\_\_\_\_, al n. 44398 di repertorio ed al

n.25906 di raccolta, registrato il 18/1/2010 e spedito in forma esecutiva il 22/1/2010); e ciò oltre ai compensi dell’atto di precetto come appresso liquidati ed oltre ulteriori interessi contrattuali di mora per ogni singolo rapporto, da conteggiare dall’1/112020 e sino **all’effettivo** soddisfo;



P.Q.M.  
RIGETTA

l'istanza di sospensione dell'esecuzione;  
compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare;

FISSA

il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione all'esecuzione, osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c., ridotti della metà;  
visto l'art 553 c.p.c.

ASSEGNA

in pagamento alla [redacted], salvo esazione e fino alla concorrenza del suo credito come sopra quantificato, la somma di € **38,00, mensili** (equivalente alla quinta parte della differenza tra l'intero ammontare della pensione percepita dal debitore, al netto delle ritenute di legge e degli assegni familiari e la quota impignorabile);

LIQUIDA

le spese di questo procedimento – da porsi a carico di [redacted] (con onere di pagamento da parte del terzo pignorato) – in complessivi € 4.689,25 di cui € 209,25 per spese ed € 4.480,00 (€ 540 per l'atto di precetto ed € 3.940,00 per compensi di questa procedura), oltre alle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. ed alle spese di registrazione (ove dovute) e di notificazione;

DICHIARA

il terzo pignorato INPS libero da qualsiasi responsabilità in ordine al pagamento delle somme sopra indicate da effettuarsi nei confronti della creditrice, previo rilascio di relativa quietanza.

Dà mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 24/9/2020

Il Giudice  
Laura Messina

